



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 7 del 10 Agosto 2021 – Normativa in materia di contratti

*Legge ordinaria n. 7/21 del 10 Agosto 2021,
Normativa in materia di contratti*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contratto è una scrittura privata di accordo tra due o più parti, che può regolare un particolare rapporto giuridico o di compravendita, su libera autonomia delle parti nella determinazione dell'oggetto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.

Art. 2

Un contratto è valido se riporta:

- a) i termini dell'accordo fra le parti;
- b) l'oggetto dell'accordo;
- c) la data di stesura e la decorrenza di validità;
- d) le firme delle rispettive parti.

Art. 3

Le parti contraenti il contratto, nella sua stipula, non possono disporre che dei soli beni, materiali o immateriali, di loro esclusiva proprietà o regolare disponibilità.

Art. 4

Le parti contraenti sono soggette al regolare rispetto del contratto, pena la decadenza dell'atto.

Art. 5

Ciascuna delle parti può recedere entro cinque giorni dalla stipula del contratto, o comunque entro i cinque giorni successivi all'effettiva risoluzione del contratto.

Art. 6

1. Un contratto è considerato risolto quando è raggiunto l'oggetto della scrittura.
2. Entrambe le parti, di comune accordo, possono stabilire la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 7

Nell'interpretare un contratto si deve tenere conto dell'intenzione dei contraenti, valutandone il comportamento complessivo anche successivo alla risoluzione del contratto.